

ELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO A.S.B.U.C. DELLE FRAZIONI DI VECCHIANO, NODICA, AVANE E FILETTOLE - NOTA INFORMATIVA -

L'elezione dei comitati per l'amministrazione dei beni di uso civico è disciplinata dal Regolamento della Regione Toscana n. 52/R/2015.

In base al suddetto regolamento sono elettori tutti i cittadini iscritti nella lista generale dei votanti, comprendente tutti gli elettori residenti nel territorio della frazioni di Vecchiano, Nodica, Avane e Filettole..

Possono essere proposte candidature raggruppate in liste contrassegnate da un numero e presentate da un numero di elettori doppio rispetto al numero di candidati che non può essere inferiore a cinque. Un candidato può presentarsi in una sola lista.

Ogni elettore vota fino a 4 candidati scegliendoli liberamente fra tutti gli elettori iscritti nella lista generale dei votanti. Le liste dei candidati presentati non sono dunque vincolanti: le 4 preferenze espresse possono essere indirizzate liberamente ai candidati di una sola lista, o a candidati presenti in più liste, o a candidati e a non candidati, ovvero solo a non candidati.

Per esprimere il voto è necessario portare con sé un documento d'identità, che dovrà essere esibito nel caso l'elettore non sia conosciuto dai componenti del seggio. Non deve invece essere portata la tessera elettorale.

I seggi resteranno aperti dalle ore 7 alle ore 20 di domenica 21 giugno 2026. Lo scrutinio e la proclamazione degli eletti avverranno non appena terminate le operazioni di voto.

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, ed, a parità di voti, il più anziano di età.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

NUMERO DEI CANDIDATI PER OGNI LISTA

Il regolamento regionale non specifica il numero massimo dei candidati presenti in ogni lista, ma solo il numero minimo, pari a 5. Anche per i sottoscrittori vi è un numero minimo di firme da raccogliere, ma non vi è un numero massimo. Detto numero minimo è pari al doppio dei candidati presentati nella lista. Per esempio, in caso di lista di cinque candidati il numero dei sottoscrittori dovrà essere di dieci.

E' inoltre prevista la figura del presentatore, colui che deposita formalmente la lista e ne è responsabile.

PRESCRIZIONI E DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Si applicano i commi dal quarto al settimo dell'art. 28 del D.P.R. 570/1960:

I sottoscrittori e i candidati debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune (**in questo caso nella lista generale dei votanti, cioè elettori residenti nella frazione interessata alle elezioni**) e

la loro firma deve essere apposta su appositi moduli* recanti il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati e dei sottoscrittori stessi. Sia dei candidati che dei sottoscrittori deve essere certificata l'iscrizione nella lista generale dei votanti. La certificazione può essere apposta direttamente dall'ufficio elettorale in calce alla lista.

Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, membri del Parlamento, consiglieri regionali, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (incandidabilità alle elezioni comunali).

** i moduli sono disponibili all'ufficio elettorale ovvero scaricabili dal sito internet del Comune. Gli schemi proposti non sono vincolanti: purché contengano gli elementi essenziali possono essere predisposti, o adattati, anche dai presentatori.*

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le liste devono essere presentate presso la Segreteria del Comune entro le ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè **entro le ore 12 del 1 giugno 2026.**

CONTRASSEGNI E NUMERO IDENTIFICATIVO

Ogni lista è contrassegnata soltanto da un numero.

Il numero sarà attribuito per sorteggio dal Segretario comunale.